

Allegato 5: riserve di energia elettrica

al contratto per i gruppi di bilancio

Indice

1.	Preambolo	2
2.	Termini e definizioni	2
3.	Soddisfare la domanda attraverso centrali elettriche di riserva	3
4.	Gestione dei programmi previsionali	3
5.	Prezzi e fatturazione	3
6.	Multe convenzionali	4
7.	Conversazioni telefoniche	4
8.	Entrata in vigore	4
9.	Modifiche e/o aggiunte al presente allegato	5

1. Preambolo

Sulla base dell'articolo 9 e dell'articolo 30, paragrafo 2, della legge federale sull'elettricità (RS 734.7), il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sulla costituzione di una riserva di elettricità per l'inverno (ordinanza sulla riserva invernale, WResV; RS 734.722).

La suddetta ordinanza serve a salvaguardare l'approvvigionamento elettrico in Svizzera da situazioni straordinarie. Essa stabilisce che Swissgrid, in qualità di società di rete nazionale, deve anche stabilire il rapporto tra un gruppo di bilancio e Swissgrid stessa per quanto riguarda eventuali prelievi dalle riserve di energia elettrica.

Le disposizioni contenute nel presente allegato integrano le disposizioni del contratto per i gruppi di bilancio stipulato tra le parti e costituiscono parte integrante del presente contratto. In particolare, regolano la copertura di qualsiasi esigenza di riserve in energia dei gruppi di bilancio del relativo responsabile sulla base di una notifica della necessità effettuata dal RGB, il corrispettivo che il RGB deve versare per la richiesta e un'eventuale multa convenzionale il RGB deve pagare a causa di un comportamento manipolativo del mercato.

Inoltre, la direttiva o le direttive vigenti della ElCom riferite alle riserve energetiche sono da considerarsi parte integrante del presente allegato.

2. Termini e definizioni

Si applicano i termini utilizzati nel presente allegato in aggiunta a quelli utilizzati nel contratto per i gruppi di bilancio.

Abbr.	Termini	Descrizione
	Mancata compensazione del mercato	Si verifica una mancata compensazione del mercato se nella borsa elettrica per la Svizzera (EPEX SPOT Day-Ahead Auction CH) la quantità di energia richiesta supera l'offerta di energia per il giorno successivo.
PSRS A&I	Prestazioni di servizio relative al sistema – Acquisto e impiego	PSRS A&I è la piattaforma utilizzata da Swissgrid per l'acquisto e l'impiego della riserva in energia, attraverso la quale, tra l'altro, il responsabile della riserva di energia idroelettrica può presentare offerte e gestire lo scambio di programmi previsionali.
RREI	Responsabile della riserva di energia idroelettrica	Parte che ha stipulato un contratto quadro con Swissgrid per la partecipazione alla riserva in energia idroelettrica.
REI	Riserva in energia idroelettrica	Cfr. ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia oppure ordinanza sulla riserva invernale prevista.
RE	Riserve di energia elettrica	Riserve che servono a salvaguardare l'approvvigionamento di energia elettrica da situazioni straordinarie. Queste includono, ad esempio, le REI e le riserve supplementari prodotte con l'aiuto di centrali elettriche di riserva o gruppi di emergenza.

3. Soddisfare la domanda attraverso centrali elettriche di riserva

- (1) Se il RGB non è in grado di coprire interamente o in parte la quantità di energia richiesta a causa di una mancanza di offerta di energia nella borsa elettrica svizzera (EPEX SPOT Day-Ahead Auction CH) (di seguito «**mancata compensazione del mercato**») e intende coprire il fabbisogno aperto derivante dalla mancanza di compensazione del mercato con riserve di energia elettrica (di seguito «**RE**»), deve comunicare tale fabbisogno a Swissgrid il più presto possibile, ma entro il D-1 alle 18:30 (di seguito «**Gate-Closure**») tramite PSRS A&I. La responsabilità di rilevare la mancanza di compensazione del mercato spetta al RGB.
- (2) È possibile modificare una notifica fino a Gate-Closure ai sensi del capoverso (1). Swissgrid terrà conto solo dell'ultima notifica ricevuta fino a Gate-Closure.
- (3) Il RGB è tenuto a effettuare il primo accesso a PSRS A&I entro 7 (sette) giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente allegato e a trasmettere tutte le notifiche su PSRS A&I dopo altri 10 (dieci) giorni lavorativi. Tutte le notifiche e le relative modifiche sono efficaci solo se si utilizza il formato .csv corrispondente messo a disposizione del RGB via e-mail.
- (4) Tenendo conto della disponibilità della RE, Swissgrid metterà a disposizione del RGB il fabbisogno coperto dalla RE per il suo gruppo di bilancio per il giorno successivo sotto forma di download su PSRS A&I dopo le ore 18:30 del D-1. Se il fabbisogno notificato dal RGB non può essere interamente coperto dalla RE, tutte le notifiche di fabbisogno dei gruppi di bilancio trasmesse a Swissgrid entro Gate-Closure saranno ridotte proporzionalmente in base alla RE disponibile.

4. Gestione dei programmi previsionali

- (1) Swissgrid invia al RGB il cui fabbisogno è stato interamente o parzialmente coperto un programma previsionale INS nel processo di Post Scheduling entro e non oltre le ore 11:00 del D+1 all'indirizzo e-mail registrato ai sensi del punto 4.6 dell'**allegato 3** «Documento di registrazione» (per i dettagli sui programmi previsionali INS si veda l'**allegato 2** «Prescrizioni tecniche per i gruppi di bilancio» al punto 19).
- (2) Il RGB deve inserire le serie temporali di questo programma previsionale INS ricevuto da Swissgrid nel proprio TPS standard subito dopo la ricezione (per i dettagli si veda l'**allegato 2** «Prescrizioni tecniche per i gruppi di bilancio» al punto 19) e inviarlo al sistema di programmi previsionali di Swissgrid.

5. Prezzi e fatturazione

- (1) Il prezzo di richiesta per quarto d'ora per la copertura del fabbisogno del gruppo di bilancio del RGB con la RE viene fatturato in EUR/MWh più IVA. Quest'ultima viene aggiunta in fattura secondo la rispettiva aliquota.
- (2) Il prezzo di richiesta della rispettiva RE per i RGB corrisponde al prezzo del mercato day ahead (EPEX SPOT Day-Ahead Auction CH) per il periodo di richiesta più un sovrapprezzo. Questo viene calcolato come segue:
$$(\text{prezzo dell'energia di compensazione} - \text{prezzo del mercato day ahead}) \times 0,25$$
- (3) La fatturazione avverrà nel mese successivo (dopo la pubblicazione del prezzo di bilanciamento dell'energia il 14° giorno lavorativo successivo alla fine del mese in cui è avvenuto il prelievo dalle riserve energetiche). L'importo della fattura deve essere pagato entro 10 (dieci) giorni dalla data della fattura. In particolare, in caso di richiami elevati o ricorrenti dalle riserve energetiche, Swissgrid è autorizzata a fatturare a intervalli più brevi al fine di ridurre il rischio di controparte. In questo caso la fatturazione si basa su un prezzo indicativo dell'energia di compensazione. Si

rimanda inoltre ai punti 8.2 e 8.3 dell'Allegato 1 "Regolamentazione generale del gruppo di bilancio".

- (4) Se Swissgrid utilizza le RE per ripristinare la stabilità della rete a causa di un pericolo immediato derivante da uno squilibrio del gruppo di bilancio del RGB, i prezzi sono disciplinati dalle disposizioni esistenti nell'**allegato 1** «Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio». Ciò vale anche per il meccanismo dei prezzi e la fatturazione in conformità ai punti 7.1 e 7.2 dell'allegato.

6. Multe convenzionali

- (1) Il RGB non è autorizzato ad attingere alla RE:
- (a) per venderla con profitto sul mercato day ahead all'estero e/o
 - (b) per venderla sul mercato intragiornaliero (in Svizzera o all'estero) a prezzi più alti.
- (2) Se il RGB attinge alla RE nonostante i suddetti divieti, deve versare una multa convenzionale. L'importo di ogni multa convenzionale viene calcolato in base alla quantità di energia interessata moltiplicata per il prezzo di sbilanciamento, più l'eventuale profitto che il RGB ha ottenuto dalla vendita. Il RGB è tenuto a informare Swissgrid di questo profitto all'indirizzo e-mail indicato al punto 3, capoverso (3).

7. Conversazioni telefoniche

- (1) Le parti concordano che la rispettiva controparte, conformemente alle disposizioni legali applicabili, ha il diritto di registrare le conversazioni telefoniche (di seguito denominate «registrazioni vocali») in relazione ai diritti e agli obblighi legali nonché ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente accordo e di trattarle esclusivamente per fini propri.
- (2) Le registrazioni vocali sono conservate per un massimo di 12 (dodici) mesi dalla rispettiva data di registrazione. Detto periodo di conservazione può essere prolungato, nella misura consentita dalla legge, se:
- (a) è accertato o sospettato un reato o altre infrazioni;
 - (b) la conservazione appare necessaria per la protezione o la difesa di pretese legali.
- (3) Le parti possono incaricare terzi (fornitori di servizi esterni) per la registrazione e la conservazione conformemente agli incarichi di cui al capoverso (1), nonché per la riproduzione necessaria di dette registrazioni vocali solo questi si impegnano e garantiscono per iscritto di rispettare in particolare i principi di cui al capitolo «Riservatezza, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati», nonché di rispettare gli obblighi di cui ai punti da 4 (quattro) a 6 (sei) inclusi nell'allegato «Dichiarazione di consenso».
- (4) Inoltre, le parti si impegnano ad ottenere il consenso scritto da tutti i collaboratori e i terzi consultati per adempiere ai loro diritti e obblighi ai sensi del presente accordo al fine di autorizzare la controparte a registrare, trattare e, se necessario, divulgare le registrazioni vocali elencate nel capoverso (1). A tal fine, la rispettiva parte chiederà alle persone consultate (collaboratori e collaboratori di terzi consultati) di firmare l'allegato «Dichiarazione di consenso» prima dell'adempimento agli obblighi derivanti dal presente accordo e lo metterà immediatamente a disposizione della controparte per iscritto su richiesta.

8. Entrata in vigore

La versione 1.3 del presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica a tempo indeterminato. La sezione 14 del Contratto del Gruppo Balance si applica di conseguenza.

9. Modifiche e/o aggiunte al presente allegato

Eventuali modifiche al presente allegato saranno disciplinate dal punto 23 del contratto per i gruppi di bilancio.